



**REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**

Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 2 – Concessioni Idriche
Viale Campania n.36/a
90144 Palermo



**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**

PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 1- TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE –
PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA NAZIONALE
Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 Palermo

PEC:
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it



**REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**

Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Area 3 - Coordinamento Uffici del
Genio Civile dell'Isola e delle attività da
svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti
Locali
Via Federico Munter, n.21
90145 Palermo

PEC:
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

PEC:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 51145 del 18/12/2025

**OGGETTO: Deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente -
“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di
qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia” (c.d. Direttiva
Derivazioni) – Concessioni di derivazione e utilizzazione di acque superficiali - Modalità attuative.
CIRCOLARE OPERATIVA.**

Agli Uffici del Genio Civile dell'Isola

*A tutti i soggetti richiedenti concessioni
idriche ex R.D. n. 1775/1933*

1. Premesse

Al fine di chiarire la portata della presente Circolare si richiama quanto segue:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, recante “*Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici*”, di seguito R.D. n. 1775/1933, in particolare all’art.12 bis, comma 1, lett. a) e b) dispone che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, ha regolamentato il “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”;
- il Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., alla Parte Terza, reca “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
- la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con la Deliberazione n.17 del 2 dicembre 2020 ha emanato la “*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*” (di seguito anche Direttiva Derivazioni);
- in particolare l’art. 5 della citata Deliberazione n.17/2020, recante “*Adempimenti successivi all'adozione*”, dispone al primo comma che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Autorità competente al rilascio delle Concessioni, di concerto con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia provvede, ai fini dell’effettuazione della valutazione ex ante, tra l’altro, a “ b) verificare la disponibilità delle informazioni necessarie ad applicare la presente Direttiva Derivazioni, avviando l’acquisizione sistematica delle stesse informazioni, ove queste risultino assenti o incomplete” e a “c) definire, nei bacini ove le informazioni di cui alla lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori o modalità operative, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della Direttiva Derivazioni, nonché ad adottare, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione, i provvedimenti amministrativi necessari a garantire, nel territorio di competenza, l’attuazione della presente Direttiva Derivazioni”;

- l'art.6, comma 1, della Direttiva Derivazioni, con riferimento agli effetti, dispone che a seguito della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate alla presente Direttiva Derivazioni e visto anche l'art.7, comma 1, che dispone che per le istanze in corso di istruttoria dalla data di adozione della presente deliberazione fino all'approvazione del secondo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente;
- a giugno 2023 è stato approvato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico e pertanto la Direttiva Derivazioni è divenuta pienamente efficace;
- l'art.7, comma 3, della Direttiva Derivazioni dispone che *“Al fine di assicurare una omogenea applicazione della Direttiva, in sede di prima applicazione, l'Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia fornisce al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il necessario supporto tecnico ed informativo”*;
- con le note prot. n.13038 del 14.03.2024, a firma congiunta del Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, e prot. n. 35389 del 09.03.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, è stato istituito un Tavolo Tecnico per la definizione delle modalità attuative degli oneri derivanti dalla *“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia”* (di seguito: Tavolo Tecnico) nelle more del completamento del *“Catasto derivazioni”*,
- in data 26.03.2024 è stato effettivamente avviato il Tavolo Tecnico per la definizione delle modalità attuative degli oneri derivanti dalla Direttiva Derivazioni, in applicazione della normativa comunitaria;
- il Tavolo Tecnico ha innanzitutto messo a fuoco che la necessità di definire modalità attuative della valutazione *ex ante*, nelle more del completamento del *“Catasto derivazioni”*, ha ad oggetto i procedimenti di concessione di derivazione e utilizzazione di acque **superficiali** e ciò considerato che la stessa Direttiva Derivazioni, **per i corpi idrici sotterranei**, individua la portata limite di 1 l/s come derivazione *“trascurabile”* in termini di disturbo al corpo idrico interessato e fornisce la Tabella n. 10 per i criteri di valutazione di ammissibilità per i prelievi;
- il Tavolo Tecnico, dopo complessa attività istruttoria, ha concluso i propri lavori con l'adozione di un *“Resoconto finale”*, condiviso e formalmente adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, che di seguito è stato trasmesso agli Uffici del Genio Civile dell'Isola con nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n.26116 del 16.07.2025;
- nel citato Resoconto finale:
 - si è preso atto della piena operatività della *“Direttiva Derivazioni”* a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 07/06/2023 - G.U.R.I. n.214 del 13/09/2023) del secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia, valevole per il periodo 2021-2027 (v. art.7, comma 1, Direttiva Derivazioni);
 - si è condivisa l'urgenza di assicurare il pieno rispetto del quadro normativo sopra richiamato che prevede, per i procedimenti di rilascio di concessioni di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, la necessità di effettuare una valutazione *ex ante* in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel citato Piano, secondo quanto segnatamente previsto all'art.12-bis del R.D. n.1775/1933, da attuare nell'ambito dell'attività istruttoria dei procedimenti concessori, come declinato e attuato dalla Direttiva Derivazioni, scongiurando ulteriori ritardi;
 - si è preso atto che, per l'attuazione della Direttiva Derivazioni (v. art.5), non si può prescindere dalla conoscenza dei dati relativi ai decreti di concessioni rilasciati, nonché ai prelievi autorizzati con licenze di attingimento *ex art.56*, R.D. n.1775/1933 e, infine, ai prelievi autorizzati in corso di istruttoria della pratica a norma di legge, tramite il *“Catasto Derivazioni”*, attualmente ancora in corso di realizzazione tramite apposito appalto di servizi (Banca dati IDROCAP);
 - si è convenuto di conseguenza che, nelle more della completa attuazione del *“Catasto Derivazioni”*, ai sensi del richiamato art.5 comma 1 lettera c) della citata Deliberazione C.I.P. n.17 del 02.12.2020, occorre *“definire, nei bacini ove le informazioni di cui alla lettera b) non siano ancora disponibili, specifici indicatori o modalità operative, al fine di garantire, anche su tali bacini, la corretta applicazione della presente Direttiva Derivazioni”*;
- nel Resoconto finale sono state concordemente definite:

- le modalità operative temporanee per procedere alla valutazione *ex ante*, con riferimento ai procedimenti per il rilascio di concessioni per acque superficiali, nelle more del completamento del “*Catasto derivazioni*”, oggetto del progetto relativo alla piattaforma informatica IDROCAP, che renderà disponibili, sia agli uffici preposti sia all’utenza, le informazioni necessarie per la piena applicazione della Direttiva Derivazioni;
 - le clausole da inserire e la durata da accordare, a scopo cautelativo della risorsa idrica, nei decreti di concessione e relativi disciplinari, nel rispetto della legge;
 - nel Resoconto finale sono stati infine declinati gli oneri posti a carico del soggetto che richiede la concessione di derivazione di acque superficiali ai fini della verifica *ex ante*, il quale dovrà produrre, all’Ufficio del Genio Civile competente per l’istruttoria, una specifica relazione redatta da un tecnico qualificato;
- il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento Autorità di Bacino, previa condivisione degli Uffici del Genio Civile e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, hanno predisposto il *format* per la relazione che il richiedente la concessione idrica dovrà presentare, a firma di un tecnico qualificato, all’Ufficio del Genio Civile territorialmente competente, allegato e parte integrante della presente Circolare;
- nel Resoconto finale, sono stati altresì condivisi e stabiliti gli oneri a carico, rispettivamente, degli Uffici del Genio Civile e dell’utenza, ai fini dell’integrazione dell’istruttoria per la valutazione *ex ante*, in merito alle pratiche in corso di istruttoria presso gli Uffici del Genio Civile, nonché in merito alle pratiche già pervenute al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con relazione di compiuta istruttoria dell’Ufficio del Genio Civile competente, con riferimento ai procedimenti per il rilascio di concessioni per acque superficiali;
- la presente Circolare è stata condivisa con tutti gli Uffici del Genio Civile, alla presenza dei rappresentanti dell’Autorità di Bacino, del Dipartimento Regionale Tecnico e del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti nel corso di una apposita riunione convocata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico in data 26 novembre 2025, giusta nota prot. n. 133870 del 24/11/2025, della quale è stato redatto apposito verbale trasmesso con nota prot. n. 13859 del 04.12.2025 del Dipartimento Regionale Tecnico.

2. Finalità e campo di applicazione

Alla luce delle premesse sopra esposte, e di quanto già condiviso dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, la presente Circolare ha la finalità di diramare le modalità idonee ad assicurare il pieno rispetto del quadro normativo sopra richiamato che impone, per i procedimenti di rilascio di concessioni di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, l’effettuazione in fase istruttoria della valutazione *ex ante* in relazione agli obiettivi di qualità ambientali assunti nel Piano di gestione del Distretto Idrografico, secondo quanto segnatamente previsto all’art.12-bis del R.D. n.1775/1933, come declinato e attuato dalla Direttiva Derivazioni, scongiurando ulteriori ritardi.

Per l’attuazione della Direttiva Derivazioni (v. art. 5), non si può prescindere dalla conoscenza dei dati relativi ai decreti di concessioni rilasciati, nonché ai prelievi autorizzati con licenze di attingimento ex art.56, R.D. n.1775/1933 e, infine, ai prelievi autorizzati in corso di istruttoria della pratica a norma di legge, tramite il “*Catasto Derivazioni*”.

Considerato che il Catasto Derivazioni è attualmente ancora in corso di realizzazione (banca dati IDROCAP), con la presente Circolare, nelle more della completa attuazione del citato Catasto, sono definite, con riferimento ai procedimenti di concessione di acque superficiali:

- le modalità transitorie che gli utenti dovranno rispettare per effettuare la valutazione *ex ante* per tutti i casi in cui non siano ancora disponibili i dati necessari presso gli Uffici del Genio Civile,
- le modalità da attuare a regime (dopo il completamento del catasto derivazioni);
- le modalità da attuare per quei corpi idrici per i quali siano già complete le informazioni disponibili relative ai prelievi della risorsa idrica.

Le disposizioni della presente Circolare si applicano, considerata la cogenza della Deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente come sopra richiamata, a tutte le istanze

presentate successivamente all'adozione della medesima, nonché a tutti i procedimenti già pendenti presso gli Uffici del Genio Civile e presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ordine ai quali sono previste specifiche modalità di attuazione (vedi sub § 7).

Per quanto sopra esposto la presente Circolare trova applicazione per l'effettuazione in fase istruttoria della valutazione *ex ante* nei procedimenti di rilascio di concessioni di derivazioni e utilizzazioni di **acque superficiali e non anche per di acque sotterranee**, considerato che in questo secondo caso già la Direttiva Derivazioni individua la portata limite di 1 l/s come derivazione "trascurabile" in termini di disturbo al corpo idrico interessato e fornisce la Tabella n. 10 per i criteri di valutazione di ammissibilità per i prelievi.

3. Definizioni

- a) **Direttiva Derivazioni:** la "*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia*" adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente con la Deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020;
- b) **Metodo generale:** le modalità a regime, a carico del richiedente la concessione ai sensi del R.D. n.1775/1933, per effettuare la valutazione *ex ante* secondo le disposizioni della Direttiva Derivazioni:
 - sulla base dei dati forniti dalla banca dati IDROCAP;
 - sulla base di dati di cui gli Uffici del Genio Civile abbiano eventualmente la disponibilità e che gli stessi siano in grado di fornire agli utenti interessati, nelle more del completamento della banca dati IDROCAP;
- c) **Metodo semplificato:** le modalità, dettate dalla presente Circolare, per l'effettuazione della valutazione *ex ante*, sulla base di "*coefficienti cautelativi*", ove manchino i dati necessari ad applicare la Direttiva Derivazioni e nelle more del completamento della banca dati IDROCAP;
- d) **Coefficienti cautelativi:** sono i coefficienti che, in mancanza di dati completi, riducono cautelativamente i "valori soglia" previsti nelle Tabb. 8 e 9 della Direttiva Derivazioni sia per il caso di "*cumulo di derivazioni*" (Tabb. 8-a e 9-a) che per "*derivazione singola*" (Tabb. 8-b e 9-b), al fine di assicurare la tutela della risorsa;
- e) **Relazione tecnica ai fini della valutazione ex ante:** la relazione, redatta da un tecnico qualificato sulla base del *format* allegato alla presente Circolare, che il richiedente concessione deve presentare agli Uffici del Genio Civile ai fini istruttori;
- f) **Portata media naturale nel tratto interessato dalle derivazioni:** portata che si avrebbe allo stato naturale in assenza di pressioni, della quale il richiedente concessione deve tenere conto per la valutazione delle pressioni di alterazione idrologica e idromorfologica e per la valutazione dell'impatto della derivazione richiesta;
- g) **Metodo di calcolo della portata media naturale:** il modello definito dall'Autorità di Bacino con apposita direttiva tecnica.

4. Metodo generale: direttive per gli Uffici del Genio Civile e oneri a carico dei richiedenti le concessioni ex R.D. n.1775/1933.

4.1. A regime e in tutti i casi in cui, nelle more del completamento della banca dati IDROCAP, gli Uffici del Genio Civile siano comunque in possesso dei dati completi, necessari per l'effettuazione della valutazione *ex ante* secondo le modalità di cui alla Direttiva Derivazioni, gli stessi dovranno essere messi a disposizione dell'utente ai fini della redazione della relazione.

A detto fine, l'utente che intende presentare una istanza ex R.D. n.1775/1933 dovrà propedeuticamente richiedere all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio di fornire i dati in possesso.

4.2. Il soggetto che richiede la concessione di derivazione e utilizzazione di acque superficiali ai fini della

verifica *ex ante* di cui al punto precedente, dovrà produrre, all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente per l'istruttoria, unitamente alla documentazione prevista dal Regio Decreto n.1775/1933 e dal quadro normativo vigente, una specifica relazione, redatta da un tecnico qualificato utilizzando il *format* allegato alla presente Circolare, con la documentazione allegata ivi specificata;

4.3. Nel caso in cui non vi siano dati disponibili o gli stessi siano incompleti e inadeguati, si applicano le direttive di cui al successivo § 5 della presente Circolare.

5. Metodo semplificato: direttive per gli Uffici del Genio Civile e oneri a carico dei richiedenti le concessioni ex R.D. n. 1775/1933.

5.1. In tutti i casi in cui non sono disponibili i dati necessari per l'applicazione delle modalità previste nella Direttiva Derivazioni o i medesimi siano insufficienti, in forza di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera c) della Direttiva Derivazioni, verranno temporaneamente applicati "*coefficienti cautelativi*" $c = 0,50$, ai "*valori soglia*" previsti nelle Tabb. 8 e 9 della Direttiva Derivazioni sia per il caso di "*cumulo di derivazioni*" (Tabb. 8-a e 9-a) che per "*derivazione singola*" (Tabb. 8-b e 9-b);

5.2. Il soggetto che richiede la concessione di derivazione e utilizzazione di acque superficiali ai fini della verifica *ex ante* di cui al punto n. 1, dovrà produrre, all'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente per l'istruttoria, unitamente alla documentazione prevista dal Regio Decreto n.1775/1933 e dal quadro normativo vigente, una specifica relazione, redatta da un tecnico qualificato utilizzando il *format* allegato alla presente Circolare, con la documentazione allegata ivi specificata.

6. Direttive per l'Autorità di Bacino.

L'Autorità di Bacino emana apposita Direttiva tecnica per la valutazione della *portata media naturale del corpo idrico superficiale*.

7. Procedimenti pendenti per concessioni di derivazione di acque superficiali: direttive.

7.1. Per le pratiche in corso di istruttoria presso gli Uffici del Genio Civile, verrà chiesta agli utenti l'integrazione delle stesse, motivata dalla sopravvenuta normativa relativa alle valutazioni *ex ante* (Direttiva Derivazioni), con la presentazione di una specifica relazione, redatta da un tecnico qualificato utilizzando il *format* allegato alla presente Circolare, con la documentazione allegata ivi specificata;

7.2. Quanto alle pratiche già pervenute al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con relazione di compiuta istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente o, ancora, con disciplinare già firmato, le stesse verranno restituite all'Ufficio del Genio Civile competente che, con assoluta priorità, provvederà a richiedere l'integrazione agli utenti ai fini della valutazione *ex ante* secondo quanto previsto *sub* punto 3;

7.3. In entrambi i casi di cui al presente paragrafo, trova applicazione quanto previsto ai precedenti paragrafi 4 o 5 in correlazione alla disponibilità o meno dei dati;

7.4. L'istruttoria integrativa di cui ai superiori punti, ove possibile, dovrà tenere conto della opportunità di procedere alla definizione simultanea delle istanze che interessano il medesimo corpo idrico superficiale.

8. Ulteriori direttive per gli Uffici del Genio Civile e per il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nei decreti di concessione per derivazione e utilizzazione di acque superficiali rilasciati a seguito dell'applicazione del "*Metodo semplificato*" e nei relativi disciplinari, a scopo cautelativo della risorsa idrica:

- a) sarà ridotta la durata della concessione *per uso irriguo e per uso igienico-sanitario e assimilati* (rispetto al massimo previsto dal R.D. n.1775/1933), preferibilmente e fatte salve differenti valutazioni sul caso concreto, a n. 15 anni; del pari, sarà ridotta la durata della concessione *per uso industriale* (rispetto al

massimo previsto dal R.D. n.1775/1933), preferibilmente e fatte salve differenti valutazioni sul caso concreto, a n. 10 anni. Detta riduzione è conforme a legge, dal momento che l'art. 21 del R.D. n.1775/1933 dispone al primo comma che *“1. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.”* ed al secondo comma dispone che *“2. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.”*;

- b) sarà inserita una *clausola di salvaguardia*, che espressamente richiami la possibilità di modifica e/o di cessazione anticipata della concessione nel caso in cui le condizioni del corpo idrico lo richiedano.

La presente Circolare sarà pubblicata nella G.U.R.S. e nei siti istituzionali degli Uffici del Genio Civile dell'Isola.

ALLEGATI:

- *Format* Relazione tecnica ai fini della verifica ex ante;
- Istruzioni operative per l'utenza in fase di richiesta della derivazione;
- Direttive all'utenza in fase di esercizio della derivazione;
- Contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare alle richieste di concessione.

Per le **Tabelle nn. 8 e 9 della “Direttiva Derivazioni”**, cfr.:

- Deliberazione n.17 del 2 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente, reperibile al link: https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaRegionale/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PIR_Deliberazioni1/PIR_Anno2020/Delibera_17.pdf
- Allegati alla Deliberazione n.17/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente, reperibili al link: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/organizzazione-autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/conferenza-istituzionale-permanente/deliberazioni/2020/n17>

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dott. Arturo Vallone

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
del Distretto Idrografico della Sicilia
Ing. Leonardo Santoro

Il Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale Tecnico
Ing. Duilio Alongi

FORMAT RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA VERIFICA EX ANTE

da presentare agli Uffici del Genio Civile a corredo dell'istanza per il rilascio di concessione idrica di acque superficiali ai sensi del Regio Decreto n.1775/1933, per l'ottemperanza alla Deliberazione n.17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, recante *"Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia"* (nel seguito *"Direttiva Derivazioni"*)

1. Introduzione

- **Descrizione sintetica del progetto:** brevi dettagli sulla proposta di derivazione idrica, indicando il tipo di utilizzo dell'acqua (potabile, agricolo, industriale, etc.).
- **Finalità della relazione:** obiettivo della relazione tecnica, cioè la verifica preliminare (*ex ante*) ai fini del rilascio della concessione idrica, secondo le disposizioni normative (R.D. n.1775/1933, Delibera n.17/2020 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia).

2. Normativa di Riferimento

- **Regio Decreto n.1775/1933:** cenni alla normativa che disciplina le concessioni di derivazione idrica.
- **Deliberazione n. 17 del 02/12/2020:** richiamo specifico alla *Direttiva Derivazioni* per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche, con focus sugli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia.
- **Legislazione ambientale e territoriale:** citazione di eventuali leggi regionali, nazionali e comunitarie rilevanti.

3. Descrizione del Progetto di Derivazione Idrica

- **Ubicazione dell'intervento:** mappatura dell'area geografica interessata e descrizione della zona (indicare il corpo idrico superficiale interessato dalla derivazione il relativo bacino idrografico sotteso dalla derivazione e i dati relativi alle eventuali ulteriori derivazioni idriche in atto sullo stesso corpo idrico, in termini di ubicazione e portata derivata).
- **Caratteristiche dell'impianto di derivazione:** tipo di impianto (presa, canalizzazione, pozzo, pompa, etc.), portata prevista, periodo di prelievo, volume annuale, modalità di restituzione delle acque (se applicabile).
- **Motivazioni e necessità della derivazione:** spiegazione delle motivazioni alla base del progetto (necessità di approvvigionamento idrico, scopi produttivi, ecc.).

4. Analisi del rischio

L'analisi è da condurre secondo le metodologie individuate dal Cap. 2 della *"Direttiva Derivazioni"*, che stabiliscono che il rischio è risultante dalla dall'intensità dell'impatto che la derivazione è in grado di produrre per il valore ambientale del corpo idrico interessato dalla derivazione.

4.1 Valore Ambientale del corpo idrico (vedasi Cap.2 della Direttiva - Pagg. 7-10 e Tabelle 1 e 2).

4.2 Classificazione dell'impatto della derivazione applicando le metodologie di stima dell'impatto con riferimento alle pressioni idrologiche e idromorfologiche individuate nella Tab.6 della Direttiva, utilizzando le Tabelle 8 e 9 e gli eventuali coefficienti cautelativi da applicare ai valori soglia.

4.2.1 Indicatori e Modalità Operative Transitorie da Utilizzare: "**Coefficienti Cautelativi**" e "**Valori Soglia**"

- In questo paragrafo dovranno essere fornite le indicazioni relative all'utilizzo dei coefficienti cautelativi da applicare ai valori soglia definiti nelle Tabelle 8 e 9 della *Direttiva Derivazioni*, secondo quanto stabilito dal Tavolo Tecnico per l'attuazione delle misure transitorie previste all'art. 5 della Direttiva stessa.
- Gli indicatori e i valori soglia definiti nelle Tabelle 8 e 9 della *Direttiva Derivazioni* sono utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale, sia in caso di derivazioni singole che in caso di cumulo di derivazioni.

4.2.2 Coefficienti Cautelativi

- **Definizione del coefficiente:** il valore del coefficiente cautelativo, pari a 0,50 secondo quanto stabilito dal Tavolo Tecnico sopra citato, deve essere applicato ai valori soglia indicati nelle Tabelle 8 e 9, che determinano la soglia massima di impatto accettabile per l'ambiente e gli ecosistemi acquatici.
- **Motivazione:** il coefficiente cautelativo viene applicato per garantire che, anche in presenza di incertezze nei dati o in fase di transizione, l'impatto ambientale rimanga entro limiti di sicurezza, favorendo una gestione sostenibile delle risorse idriche.

4.3 Valori Soglia nelle Tabelle 8 e 9 della Direttiva

- **Tabella 8 - Cumulo di Derivazioni:** i valori in questa tabella definiscono i limiti di prelievo considerando l'effetto cumulativo delle derivazioni multiple in un dato corpo idrico superficiale. I valori soglia sono rilevanti per determinare l'impatto complessivo sulle risorse idriche.
- **Tabella 9 - Derivazione Singola:** i valori in questa tabella definiscono i limiti di prelievo per una derivazione singola, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del corpo idrico e degli obiettivi di qualità ambientale.
- **Applicazione dei valori soglia:** l'utilizzo dei valori soglia e l'applicazione dell'eventuale *coefficiente cautelativo*, pari a **0,50** permettono di stabilire i limiti di prelievo che non compromettono la qualità delle acque e la sostenibilità dell'ecosistema.

4.4 Valutazione del rischio ambientale

La valutazione è da condurre secondo la metodologia individuata dalla Direttiva Derivazioni a Pag.18 e seguenti, utilizzando la Tabella 11.

5. Misure di Mitigazione/Compensazione/prescrizioni (con riferimento alla Tab.13 della Direttiva) e Compensazione Ambientale

- **Misure di Mitigazione/Compensazione:** descrizione delle misure che verranno adottate con riferimento alla Tab.13 della "*Direttiva Derivazioni*" e di eventuali ulteriori misure per ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente (es. limitazione della portata, ripristino degli habitat, gestione delle acque reflue, ecc.).
- **Compensazione ambientale:** se applicabile, indicazione delle azioni di compensazione per ripristinare l'equilibrio ecologico e preservare la biodiversità.

6. Piano di Monitoraggio Ambientale

- **Programma di monitoraggio:** definizione delle attività di monitoraggio prevista durante la fase di esercizio della concessione per garantire che gli impatti ambientali siano sotto controllo per tutta la durata della concessione.
 - **Indicatori ambientali:** identificazione degli indicatori da monitorare (livelli di acqua, temperatura, biodiversità, qualità dell'acqua, etc.).
 - **Metodologie e frequenze di rilevamento:** descrizione delle metodologie e dei periodi di monitoraggio previsti per ogni indicatore.
-

7. Conclusioni

- **Sintesi dei risultati dell'analisi:** sintesi dei principali risultati emersi dalla relazione, con riferimento all'impatto della nuova derivazione idrica richiesta sull'ambiente e alla sua sostenibilità.
- **Valutazione tecnica finale:** espressione della valutazione tecnica conclusiva riguardo la fattibilità della nuova derivazione idrica richiesta in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e al rispetto delle normative, con particolare riferimento alla Direttiva Derivazioni.

8. Allegati

- **Documentazione tecnica:** planimetrie, carte del distretto idrografico, individuazione e localizzazione del corpo idrico interessato dalla concessione idrica richiesta, relazioni di monitoraggio e eventuali altri documenti di supporto, geolocalizzazione delle eventuali ulteriori derivazioni idriche in atto sullo stesso corpo idrico.
 - **Relazione idrologica e valutazione delle risorse idriche e della portata naturale.**
-

A. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTENZA IN FASE DI RICHIESTA DELLA DERIVAZIONE

1. Scopo e Finalità

- Le istruzioni operative sono finalizzate a definire le modalità di presentazione della richiesta della derivazione idrica e relativi allegati necessari, nonché le procedure necessarie per garantire il corretto espletamento delle attività istruttorie e di verifica preliminare relative all'istanza di derivazione stessa, in conformità con le normative in vigore.

2. Fasi Preliminari

- **Richiesta di Concessione:** predisposizione della modulistica e della documentazione tecnica da allegare alla richiesta di concessione, comprese le analisi ambientali e gli studi di impatto per la verifica *ex ante*.
- **Verifica delle risorse idriche:** valutazione della disponibilità della risorsa idrica nel bacino/corpo idrico interessato e del rispetto delle normative di qualità.

3. Fase di Monitoraggio

- **Definizione del piano di monitoraggio:** implementazione di attività di monitoraggio ambientale durante le fasi di utilizzo dell'acqua (es. frequenza di monitoraggio della qualità dell'acqua, della fauna acquatica, dei livelli idrici).
- **Controllo e Reporting:** predisposizione di report periodici da inviare all'autorità concedente per garantire la conformità alle condizioni di concessione e alle normative ambientali.

4. Fase di Revisione e Aggiornamento

- **Revisione della Concessione:** modalità e tempistiche per l'eventuale aggiornamento della concessione in base all'acquisizione di informazioni più dettagliate sui prelievi in atto per il corpo idrico interessato ovvero di nuove valutazioni ambientali o modifiche del progetto/concessionario.
-

B. DIRETTIVE ALL'UTENZA IN FASE DI ESERCIZIO DELLA DERIVAZIONE

1. Scopo e Finalità

- Le direttive all'utenza relative alla fase di esercizio della derivazione hanno lo scopo di garantire che gli utenti della concessione idrica seguano correttamente le disposizioni per l'utilizzo delle risorse idriche e per il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia.

2. Condizioni di Utilizzo

- **Modalità di prelievo:** indicazione delle modalità di prelievo dell'acqua, compresi i limiti di portata, i periodi e le eventuali fasce orarie in cui è consentito il prelievo.
- **Responsabilità ambientale:** obbligo per l'utente di adottare pratiche sostenibili per evitare impatti negativi sull'ambiente (ad esempio, misure di risparmio idrico, gestione delle acque reflue).

3. Monitoraggio e Reporting

- **Obbligo di monitoraggio:** indicazione delle responsabilità dell'utente nella raccolta dei dati relativi all'uso dell'acqua (volumi annuali emunti, livelli idrici, qualità dell'acqua) e la comunicazione di eventuali criticità alle autorità competenti.

4. Pagamento canone concessorio

- **Obbligo di pagamento del canone:** indicazione delle scadenze e delle modalità di pagamento del canone annuale di concessione idrica e responsabilità dell'utente nella comunicazione di eventuali criticità all'autorità concedente.

5. Sanzioni e Penalità

Normative di riferimento: in caso di non conformità alle condizioni di concessione (compreso il pagamento annuale del canone) o alle direttive ambientali, sono previste sanzioni amministrative e la possibilità di revoca della concessione; si riporta di seguito elenco indicativo e non esaustivo dei principali riferimenti normativi:

- Regio Decreto n.1775/1933 e s.m.i. (in particolare artt. 17, 49, 219 e 222);
 - Legge n.689/1981 (art.16);
 - D.Lgs. n.275/1993 (art.10);
 - Legge Regionale n.4/2003 (art.14);
 - Legge Regionale n.7/2003 (art.33);
 - D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (art.133);
 - D.L. n.39/2023 (art. 12), come convertito con Legge n.68/2023;
 - Circ. D.A.R. prot. n.11543 del 25/03/2025.
-

CONTENUTI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE

1. Documentazione Generale

- **Istanza di concessione:** modulo di richiesta formale contenente i dati identificativi del richiedente e la descrizione sintetica del progetto.
- **Relazione tecnica:** relazione dettagliata sul progetto di derivazione, che includa la descrizione dell'impianto, la portata richiesta, la localizzazione, gli usi previsti dell'acqua, i titoli comprovanti la proprietà e/o il diritto d'uso del richiedente.
- **Tavole grafiche** di inquadramento geografico e descrittive.

2. Analisi e Studi Ambientali

- **Relazione tecnica di verifica *ex ante*:** relazione specifica per l'applicazione delle misure transitorie di cui al Tavolo Tecnico per l'attuazione delle misure previste all'art.5 c.1 lett. c) della Deliberazione n.17 del 2 dicembre 2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, recante "*Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia*", contenente in dettaglio:
 - **Studi idrologici e idraulici:** analisi delle risorse idriche disponibili nel bacino e dei possibili effetti sul regime idrico.
 - **Studi di impatto ambientale:** relazione sugli impatti ambientali derivanti dalla derivazione idrica, con particolare attenzione agli ecosistemi acquatici e terrestri.
 - **Valutazione dell'effetto cumulativo:** analisi degli effetti della derivazione in relazione ad altre concessioni idriche presenti nel bacino/corpo idrico.

3. Piano di Monitoraggio Ambientale

- **Indicatori e metodologie:** definizione dei parametri da monitorare (ad esempio, portata, qualità dell'acqua, biodiversità) e le metodologie di rilevamento.
- **Piano di gestione dei dati:** indicazioni sulle modalità di gestione e archiviazione dei dati raccolti durante il monitoraggio.

4. Documentazione Integrativa

- **Certificazioni:** eventuali certificati di conformità alle normative ambientali e idriche.
- **Relazione tecnica di aggiornamento:** in caso di modifiche o aggiustamenti al progetto, fornire una relazione dettagliata delle variazioni rispetto al progetto iniziale.

Questi contenuti minimi, da considerarsi comunque indicativi e non esaustivi (in quanto suscettibili di ulteriori integrazioni in base alle particolarità della singola richiesta di concessione di acqua pubblica), forniscono una guida operativa e modalità operative pratiche, nonché direttive per l'utenza in merito alla documentazione necessaria per completare gli atti istruttori relativi alla richiesta di concessione idrica e contribuiscono a garantire che tutti gli aspetti ambientali siano adeguatamente monitorati e rispettati, secondo quanto previsto nella Direttiva Derivazioni.